

ALESSANDRO PEKELIS. — *Azione* (estr. dal *Nuovo digesto italiano*, Torino, 1937, in 4.º, pp. 19).

È degno di considerazione quest'articolo di un dizionario giuridico perchè contiene un importante tentativo (v. spec. § 14-20) di lumeggiare le varie e contrastanti dottrine giuridiche, — e in questo caso la teoria dell'azione (processuale) — in rapporto alla storia politica e civile dei vari tempi e paesi. In verità, le controversie dei giuristi per la definizione esatta dei concetti giuridici sono del tutto analoghe a quelle dei grammatici circa le parti del discorso e le forme sintattiche. Chi scruta queste cose con rigore e, direi, con realismo filosofico, finisce col concludere che sono tutte prive di senso e che un senso non potrebbero acquistare se non con l'abbandonare e oltrepassare i concetti empirici di parti del discorso e di coerenze sintattiche, e altrettali. Salendo in effetto alla filosofia del linguaggio, e all'unico concetto dell'espressione estetica, si ha l'unico criterio nel giudicare e determinare, caso per caso, se una data forma sia o no a suo posto. E allora, tutt'al più, le industrie dei grammatici per definire con esattezza i concetti grammaticali, ripensarli, affinarli e dedurli, per convertire le loro grammatiche da disgregati precetti che erano dapprima, in esposizioni d'aspetto razionale, e perfino innalzarle a « grammatiche filosofiche » (nel qual titolo stride la contraddizione dell'aggettivo col sostantivo), tutte queste industrie e sforzi appariranno indirizzati verso una non ancora da essi raggiunta filosofia del linguaggio. Similmente si comportano, quanto al diritto, le teorie dei giuristi; giacchè, per stare al caso che abbiamo dinanzi, quale senso ha mai cercare se l'azione processuale sia di diritto privato o pubblico, se sia giuridica o sostanziale, se si eserciti verso lo stato o verso avversarii e obbligati, e simili, quando c'è da revocare in dubbio il fondamento stesso di consimili domande, cioè il valore speculativo del concetto di azione processuale che sia distinguibile in principio da ogni altra forma di azione? Non c'è mai se non una sola azione, quella che ha per fine (ossia che essa stessa è) un'utilità, o che per esprimersi si valga della esistenza di norme statali o di meramente sociali o di persuasione e di altri modi di operare. Sotto il quale aspetto giuristi e grammatici si dimostrano quasi entomata in difetto in cui formazione falla, la formazione che dev'essere, di necessità, conforme all'assunto, filosofica.

Ma, se questo è un aspetto della questione, ce n'è poi un altro da non trascurare così per la giurisprudenza come per la grammatica. Tutte quelle distinzioni, pensamente sottili, se in parte vengono dall'impossibilità di filosofare rimanendo in situazione a filosofica o antifilosofica, in un'altra e più importante loro parte hanno una diversa motivazione, che non deve rimaner celata nè allo storico della letteratura nè allo storico della giurisprudenza. Nelle definizioni grammaticali e nelle congiunte regole si riflettono i vari e

contrastanti ideali letterarii, come si vede, per esempio, se si confronta una grammatica di tipo puristico, della scuola del Puoti, con un'altra di tipo manzoniano. « Filosofo » (dirà la prima) fa al femminile « filosofa » e non « filosofessa ». Perchè non « filosofessa », se si dice « poetessa », « profetessa », ecc.? Ma la regola è intonata allo stile del purismo e anche, forse, alla qualità napoletana di quei grammatici, che rifuggivano dal pericolo di un facile e grosso bisticcio. « Filosofessa » (dirà la seconda, per es., quella del Morandi-Cappuccini) è in tono serio e non ha sempre, come l'altra di « filosofa », il significato spregiativo di donna saccente. Il che mostra che, in ambiente fiorentino, quella terminazione del femminile può passare senza accentuazione comica, e anzi si contrappone all'altra, che diventa essa comica o irridente.

Ora, una ricerca di consimile natura il Pekelis intraprende circa le teorie dei giuristi sull'azione processuale, a cominciare dalla dottrina del Savigny, nella quale è così chiara la motivazione storica di reazione al giacobinismo e di propensione al cauto e piano svolgimento del costume sociale e delle istituzioni statali. Ma, anche in forza di questa considerazione, alla quale il Pekelis conduce gli studiosi, sarà, credo, da rivedere la sua affermazione che la teoria giuridica o statutale dell'azione sia primaria e quella sostanziale o materiale, secondaria. L'esempio stesso ch'egli reca (p. 19) non dimostra che qui un simile rapporto abbia luogo. Secondo la teoria statutale, l'azione si esprime nella formula: « Ho modo, se non mi dà roo, di mandargli gli uscieri in casa »; e secondo la teoria sostanziale: « Mi *deve* roo », e il pensare e dire in questo secondo modo egli riconosce « rispondente alle più intime esigenze della civiltà umana ». Il che vuol dire che, per esempio, la prima formula sarà preferibile quando preme tener saldo o rinforzare il sentimento giuridico (la « lotta per il diritto », di cui parlava il Jhering), e la seconda per rinforzare il sentimento morale o dell'equo: nel qual caso si ricorrerà o no al tribunale, si vincerà o no la lite, ma « x deve roo ».

B. C.

RICCARDO DUSI. — *La letteratura popolare in Italia*, saggio storico. — Padova, Cedam, 1938 (8.^o gr., pp. 136).

L'autore vorrebbe dare anzitutto una nuova teoria della poesia popolare, la quale, a suo vedere, si distinguerebbe dalla poesia d'arte non già, come io ho detto, per l'elementarità psicologica del tono, ma per una ragione propriamente estetica, ossia perchè le immagini in essa si susseguono e non si compongono in sintesi. Determinazione che sarebbe, se mai, sintattica e non punto estetica, e, in quanto sintattica, estrinseca e non valida a definire cosa alcuna: tranne che non la si consideri appunto come un eventuale e vago indizio della già enunciata « elemen-